

STATUTO DELLA

FONDAZIONE STUDI STORICI "FILIPPO TURATI"

Art. 1 - Con la denominazione "Fondazione Studi Storici Filippo Turati, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", si costituisce a Firenze, una Fondazione, che ha come finalità la promozione e l'organizzazione dell'attività di ricerca, di studio, di documentazione e di divulgazione nel campo degli studi di storia con particolare riguardo al movimento operaio e socialista. La Fondazione promuove le iniziative di collaborazione e di confronto tra studiosi di diverso orientamento, al fine di contribuire al progresso della cultura italiana. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura e dell'arte.

Art. 2 - La sede legale e amministrativa della Fondazione è in Firenze.

Art. 3 - Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione intende:

- organizzare ricerche, convegni, corsi di cui all'art.
- promuovere attività editoriale;
- promuovere l'aggiornamento e la qualificazione dei docenti della scuola dell'obbligo, secondaria e dell'Università;
- incrementare la propria biblioteca e curarne l'apertura al pubblico;




- curare la conservazione e l'aggiornamento dei propri archivi;
- istituire borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani e stranieri;
- sviluppare gli scambi culturali con Enti nazionali e internazionali.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura alle attività istituzionali in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla Biblioteca che consta di circa 25.000 volumi ed opuscoli, e di circa 2000 periodici, quale risulta dall'inventario allegato all'atto costitutivo;
- dall'archivio del Socialismo Italiano quale risulta dall'inventario allegato all'atto costitutivo;
- da un fondo di dotazione di lire 60.000.000, conferito dal Fondatore;
- esso potrà essere ulteriormente incrementato con beni mobili e immobili che eventualmente le fossero destinati.

Art. 5 - Le personalità o gli Enti che conferiscano beni mobili o immobili, o quanto altro significativo contributo al patrimonio della Fondazione, possono costituire un comitato d'onore, indicando a farvi parte le personalità che riterranno opportuno.



Art. 6 - Le entrate della Fondazione sono costituite:

12

- dal reddito del patrimonio;

- da contributi e donazioni di enti pubblici e di privati che siano approvati da due/terzi del Consiglio di Amministrazione;

- dai proventi derivanti da contratti di ricerca da essa conclusi;

- dai proventi dei diritti d'autore propri.

Tali entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità della Fondazione in conformità alle delibere dei suoi organi.

Art. 7 - Sono organi della Fondazione:

il Presidente e il/i Vicepresidente/i

il Consiglio di amministrazione;

il Collegio dei revisori dei conti;

il Comitato scientifico;

il Direttore scientifico.

Art. 8 - Il Consiglio di amministrazione è composto di almeno 7 membri.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità e ai fini dell'incremento patrimoniale può elevare il numero dei suoi componenti fino a 11, cooptando a tale proposito rappresentanti del comitato d'onore. La nomina dei membri del Consiglio avviene per cooptazione. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e uno o due



Vicepresidenti, di cui uno vicario, e nomina anche al di fuori del Consiglio il Segretario, che può assolvere anche a compiti di Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - Il Consiglio, la Presidenza e la Vicepresidenza durano in carica cinque anni.


Tutti i membri del Consiglio sono rieleggibili.

Art. 10 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione, ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. Presiede il Comitato scientifico.

Art. 11 - Il Consiglio di amministrazione può nominare, per meriti scientifici particolari, un Presidente onorario.

Art. 12 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di assenza ingiustificata per due volte consecutive, il membro del Consiglio decade, e viene sostituito per cooptazione.

Art. 13 - Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine all'amministrazione dei beni, discute e approva i bilanci consuntivi e preventivi, l'organizzazione e il funzionamento



dei servizi, il regolamento dei rapporti con il personale della Fondazione, il programma di attività scientifica proposto dal Comitato Scientifico. Nomina i membri del Comitato Scientifico.


Art. 14 - Il Comitato scientifico ha le seguenti funzioni:

- a) predisporre periodicamente piani di attività culturale;
- b) formulare valutazioni scientifiche delle attività istituzionali in corso o in compimento nell'ambito del bilancio finanziario predisposto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15 - Il Direttore del Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato stesso. Il Direttore coordina l'attività scientifica della Fondazione in maniera permanente e mantiene i rapporti tra il Comitato scientifico e il Consiglio di Amministrazione, di cui fa parte. Il Direttore dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 16 - Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione. Esso è composto da un numero di 12 membri, elevabile fino ad un numero di 30 da parte del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato scientifico. Esso dura in carica cinque anni. Alla scadenza il Comitato scientifico può essere riconfermato in toto o in parte.

In caso di vacanza il Comitato scientifico coopta nuovi membri. Non c'è incompatibilità tra la carica di membro del Comitato scientifico e del Consiglio di Amministrazione.



Art. 17 - Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno. La convocazione può essere inoltre richiesta dalla metà del Comitato stesso.

Art. 18 - Il collegio dei revisori contabili è composto di tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili a cura del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Presidente; uno nominato dal Ministero per i Beni Culturali; e uno nominato da coloro che, pubblici o privati, partecipino al conferimento di beni patrimoniali o al finanziamento della Fondazione. Nell'ipotesi che non vi siano enti pubblici o privati che conferiscano beni patrimoniali, la nomina del terzo sindaco sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui le designazioni di questi ultimi non siano state effettuate entro 90 giorni dalla data della richiesta della Fondazione, gli stessi saranno nominati dal Consiglio di amministrazione. I revisori durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili.

Art. 19 - Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo e al confronto degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso sul bilancio consuntivo, effettua verifiche di cassa.

Art. 20 - Il Segretario redige i verbali del Consiglio di Amministrazione e li sottoscrive unitamente al Presidente.

Egli partecipa ai lavori del Comitato scientifico, ai termini



del Regolamento della Fondazione stessa.

16

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire decentrandoli a livello regionale centri di formazione, di ricerca e di iniziativa, nell'ambito dei suoi fini istituzionali previsti all'art. 1 di questo Statuto.

Art. 22 - Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 23 - Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, alla Fondazione si applicheranno gli art. 28, 30, 31 del Codice Civile. La Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità socia-



le o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17

Art. 25 - Le modifiche del presente Statuto possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in apposita seduta, con la maggioranza dei due terzi.

Firmati: Giuliano Vassalli

Paolo De Agostini, Notaio

=====
Registrato a Roma, Atti Pubblici il 24.3.98

al n. serie pagate lire

f.to illeggibile

=====
In conformità dell'originale si rilascia la presente copia composta di numero diciassette facciate fotostatiche per uso

Amministrativo

Roma, il 24 marzo 1998

